

Formazione del RSPP: validità dell'aggiornamento tardivo



Per analogia a quanto precisato nell'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14 febbraio 2008, ha comportato l'impossibilità, da parte del RSPP o dell'ASPP, di poter esercitare i propri compiti solo fino all'avvenuto completamento del 20% delle ore previste. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con l'interpello n. 15 del 29 dicembre 2015.

L'ISTANZA DI INTERPELLO

La Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito **"all'aggiornamento del RSPP** di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006". In particolare l'istante ha chiesto di sapere "se, relativamente ai corsi di aggiornamento per RSPP nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, la **mancata frequenza** entro il 14/02/2008 di almeno il **20%** delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore, ma con completamento nel **quadriennio successivo** dell'intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi **l'annullamento del percorso formativo globale** o costituisca unicamente una **impossibilità temporanea** ad esercitare la funzione di **RSPP** per il solo periodo di inadempienza".

Al riguardo va premesso che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che "(...) Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere

un **attestato di frequenza**, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di **prevenzione e protezione** (...). **I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni**".

L'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 disciplina i **corsi di formazione** per lo svolgimento delle funzioni di responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione.

Inoltre l'Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 fornisce le linee guida interpretative dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

LA RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO

L'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, al punto 2.6, stabilisce che "il riconoscimento dell'esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A4 e A5, del presente accordo".

Il punto 2.3 dell'Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 stabilisce che "in coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti Linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all'esonero decorre dal 14 febbraio 2007 e deve essere completato entro il 14 febbraio 2012. Entro il 14 febbraio 2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d'aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza, di cui al successivo punto 3 (...)".

L'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, Allegato A, paragrafo "**La formazione del Responsabile del servizio di**

prevenzione e protezione“, specifica quanto segue “si ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso”.

In analogia a quanto precisato nel citato Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14 febbraio 2008, ha comportato l’impossibilità, da parte del RSPP o dell’ASPP, di poter esercitare i propri compiti solo fino all’avvenuto completamento del 20% delle ore previste.

FONTE: lavorofisco.it